



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 5477

Seduta del 02/08/2016

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
VALENTINA APREA  
VIVIANA BECCALOSSI  
SIMONA BORDONALI  
FRANCESCA BRIANZA  
CRISTINA CAPPELLINI  
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA  
GIULIO GALLERA  
MASSIMO GARAVAGLIA  
MAURO PAROLINI  
ANTONIO ROSSI  
ALESSANDRO SORTE  
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Mauro Parolini di concerto con l'Assessore Antonio Rossi

Oggetto

REGOLAMENTO REGIONALE "DEFINIZIONE DEI SERVIZI, DEGLI STANDARD QUALITATIVI E DELLE DOTAZIONI MINIME OBBLIGATORIE DEGLI OSTELLI PER LA GIOVENTÙ, DELLE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE, DELLE FORESTERIE LOMBARDE, DELLE LOCANDE E DEI BED AND BREAKFAST E REQUISITI STRUTTURALI ED IGIENICO - SANITARI DEI RIFUGI ALPINISTICI ED ESCURSIONISTICI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 37 DELLA LEGGE REGIONALE 1 OTTOBRE 2015, N. 27 (POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO E ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO LOMBARDO)" (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE) - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE ROSSI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Dirigenti Pietro Lenna Antonella Prete

I Direttori Generali Danilo Piercarlo Maiocchi Cristina Colombo

L'atto si compone di 35 pagine

di cui 27 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**RICHIAMATA** la legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo” ed in particolare l’articolo 18 che disciplina le strutture ricettive individuando al comma 4 quelle definite “non alberghiere” e l’articolo 37 in base al quale la Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina il regolamento di attuazione delle strutture ricettive;

**CONSIDERATO** che la legge sopra indicata ha introdotto due nuove tipologie di strutture ricettive non alberghiere (foresterie lombarde e locande), non disciplinate dai regolamenti attuativi della normativa previgente e per le quali si rende necessario garantire il ricevimento delle istanze da parte dei cittadini per l’apertura di tali strutture;

**RITENUTO** pertanto opportuno, in fase di prima attuazione della l.r. citata, provvedere alla definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27;

**VISTA** la DGR n 5035 del 18/04/2016 “Proposta di regolamento regionale “Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)” (richiesta di parere alla commissione consiliare) - (di concerto con l’Assessore Rossi);

**VISTO** l’articolo 42 dello Statuto d’autonomia della Lombardia che prevede che i regolamenti di esecuzione e attuazione di leggi regionali sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente;

**PRESO ATTO CHE** la IV Commissione in data 16 giugno 2016 ha espresso, a maggioranza dei voti, parere favorevole in ordine alla proposta di regolamento con le seguenti proposte di modificazione ed integrazione:

- A) per quanto riguarda l’articolato:
  - o all’articolo 3 dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

“3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli alloggi o porzione degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo)”;

- all'articolo 4 comma 3 dopo le parole “tale denominazione” inserire le seguenti: “solo in aggiunta a quella di foresteria lombarda”;
- affinché anche le foresterie lombarde possano promuoversi con il termine di affittacamere, aggiungere all'articolo 4 il seguente comma:  
“4. Ai fini della promozione e della commercializzazione dell'offerta di alloggi, le foresterie lombarde possono promuoversi anche con il termine di affittacamere, purché in affiancamento a quello di foresterie lombarde.”;
- al comma 3 dell'articolo 5, dopo le parole “I locali” inserire le seguenti parole: “costruiti dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 27/2015 e”;
- al comma 5 dell'articolo 6, aggiungere, alla fine del periodo, dopo le parole “self service” le seguenti parole: “All'interno della struttura ricettiva, è situato lo spazio comune per la lettura, per l'intrattenimento ed altri usi polivalenti, nonché per la consumazione della prima colazione.”;
- al comma 2 dell'articolo 8, eliminare il secondo periodo, e aggiungere di far allegare ai titolari della attività la riproduzione della planimetria che corrisponda allo stato di fatto: planimetria catastale in scala 1:200 o planimetria in scala 1:100 o 1:50;
- all'articolo 10 correggere la numerazione del comma 3 con 2;
- al comma 1 dell'articolo 11, dopo le parole “del presente regolamento.” Eliminare il punto e inserire le seguenti parole: 2, fatta eccezione per gli adeguamenti di tipo strutturale.”;

B) per quanto riguarda gli allegati:

1. all'allegato A:

- con riferimento ai BAGNI:

inserire tra le dotazioni dei medesimi il bidet (o soluzione analoga);

- con riferimento ai REQUISITI FUNZIONALI E STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEI SERVIZI OFFERTI:

indicare che la presenza del wi-fi è da prevedere “preferibilmente anche in tutti i locali”;

2. all'allegato B con riferimento alla CAPACITA' RICETTIVA, inserire i seguenti



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

riferimenti per il suo calcolo:

- o fino a 48 mq, n. 1 posto letto per ogni 8 mq;
- o da 49 a 84 mq, n. 1 posto letto ogni 12 mq;
- o oltre 85 mq, n. 1 posto letto ogni 14 mq;

i parametri via via crescenti vanno applicati alle differenti fasce di superficie di ogni alloggio

*(esempio: appartamento di 84 mq;  $48/8 = 6$  posti letto più  $(84 - 48)/12 = 3$ , capacità ricettiva dell'alloggio 9 posti letto)*

- o oltre 8 posti letto prevedere un secondo bagno
- o prevedere la facoltà di utilizzo del divano letto nei monolocali e nel soggiorno degli appartamenti con più locali.

all'allegato B con riferimento alla DOTAZIONE PER LA PREPARAZIONE CIBI:

- o togliere la parola "lineare" e stabilire come misura minima della lunghezza orizzontale 1,50 metri;

all'allegato B

- o con riferimento alle DOTAZIONI GENERALI (TELEVISORE):  
Indicare che la presenza del televisore è da prevedere "preferibilmente";
- o con riferimento alle DOTAZIONI GENERALI (LAVATRICE E STENDINO PER LA BIANCHERIA)  
indicare che la lavatrice con stendino può essere posizionata in un locale comune e che, in assenza dello stesso, deve essere collocata nel singolo appartamento;
- o con riferimento alle DOTAZIONI GENERALI (CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO ED ESTINTORE)
  - a. indicare che la cassetta di primo soccorso può essere posizionata in un locale comune e che, in assenza dello stesso, deve essere collocata nel singolo appartamento;
  - b. con riferimento alla documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in italiano e in inglese, indicare che il materiale informativo turistico, che le strutture sono tenute a fornire agli ospiti in formato cartaceo, possa essere messo inoltre a disposizione anche in formato elettronico;

3. all'allegato C:



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

- con riferimento al LOCALE COMUNE per consumazione prima colazione, sala pranzo, lettura ed altri usi polivalenti, riformulare il riferimento alla “sala comune” specificando la sua necessità solo qualora siano offerti servizi di somministrazione, eliminando i riferimenti agli “usi polivalenti”
- con riferimento alla DOTAZIONE CAMERA, indicare che la presenza del televisore è da prevedere “preferibilmente”;
- con riferimento alle DOTAZIONI GENERALI, indicare che la presenza del wi-fi è da prevedere “preferibilmente anche in tutti i locali”;

#### 4. all'allegato D:

- con riferimento alla DOTAZIONE CAMERA (TELEVISORE), indicare che la presenza del televisore è da prevedere “preferibilmente”;
- con riferimento alle DOTAZIONI GENERALI (CONNESSIONE INTERNET GRATUITA (WI-FI)), indicare che la presenza del wi-fi è da prevedere “preferibilmente anche in tutti i locali”;

#### 5. all'allegato D bis:

- con riferimento a SERVIZI COMPLEMENTARI, eliminare la riga “SERVIZI COMPLEMENTARI” e la riga “vedi ALLEGATO D – LOCANDA”, in quanto si tratta di errore materiale;

#### 6. all'allegato E:

- con riferimento alle DOTAZIONI GENERALI (CONNESSIONE INTERNET GRATUITA (WI-FI)), indicare che la presenza del wi-fi è da prevedere “preferibilmente anche in tutti i locali”;
- eliminare integralmente la sezione “SERVIZI COMPLEMENTARI”, in quanto la prima colazione caratterizza l'attività ed è prevista direttamente dall'art. 29, comma 1 della l.r. 27/2015;
- da ultimo, con riferimento all'allegato E, si raccomanda di prevedere uno “spazio comune per consumare la prima colazione, lettura, intrattenimento ed altri usi polivalenti situato all'interno della struttura ricettiva”;

**RITENUTO** di recepire le proposte di modifica al regolamento formulate dalla IV



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

Commissione consiliare evidenziando l'opportunità di introdurre alcune modifiche al fine di rendere il regolamento regionale di più semplice lettura e comprensione agli utenti e migliorare la qualità dell'accoglienza:

A) per quanto riguarda l'articolato:

- o Art 3: al comma 3, dopo le parole "per finalità turistiche", inserire le parole: "per una durata non superiore ai 30 giorni" il nuovo comma 3 risulta: "Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli alloggi o porzione degli stessi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo)";
- o Art 6: la previsione di inserimento del comma 6 viene modificata sostituendo le parole "All'interno della" con "Nella", affinché venga data maggiore coerenza con le previsioni normative che indicano la possibilità di svolgere l'attività di B&B al civico numero di residenza che può essere composto da più unità abitative. Il nuovo comma 6 risulta: "Nella struttura ricettiva, è situato uno spazio comune per la lettura, per l'intrattenimento ed altri usi polivalenti, nonché per la consumazione della prima colazione";
- o Art 8: al comma 2 dell'articolo 8, vengono accolte le proposte di modifica e, al fine di meglio chiarire, in coerenza con le previsioni della l.r. 27/15, che l'assolvimento degli obblighi di legge vale anche per gli affitti turistici di durata non superiore ai 30 giorni, vengono eliminate le parole "attività ricettive non alberghiere" ed inserite dopo le parole "case ed appartamenti per vacanze" le parole ",compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431," il comma modificato recita "Le case e appartamenti per vacanze, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431, sono intraprese previa comunicazione di inizio attività al comune competente per territorio. Alla comunicazione di cui al primo paragrafo è allegata, a cura dei titolari delle attività la riproduzione della planimetria che corrisponda allo stato di fatto: planimetria catastale in scala 1:200 o planimetria in scala 1:100 o 1:50";
- o Art. 9: al fine di meglio specificare i contenuti dei contrassegni distintivi viene inserita al comma 1 il comma la lettera d che recita "d) logo eventuale della zona o del percorso turistico";
- o Art 11:



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

- al comma 1 dopo le parole “del presente regolamento.” eliminare il punto e inserire le seguenti parole: “fatta eccezione per gli adeguamenti relativi alle caratteristiche costruttive e dimensionali.”;
- al comma 2 eliminare le parole “riferiti alle camere e ai bagni”;

B) per quanto riguarda gli allegati:

- all'allegato A:
  - con riferimento agli standard minimi obbligatori, al fine di dare maggiore visibilità all'impegno ed attenzione di Regione Lombardia nei confronti del turismo accessibile, stralciare dalla settima riga le parole “servizi igienici accessibili anche ai turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie” ed inserirle in una nuova riga successiva;
  - con riferimento ai BAGNI:  
eliminare la previsione di inserire tra le dotazioni dei medesimi, con riferimento al bidet la previsione di “(o soluzione analoga)” al fine di offrire ai turisti un adeguato servizio;
- all'allegato B con riferimento alla CAPACITA' RICETTIVA
  - oltre 8 posti letto prevedere un secondo bagno; sostituire la parola “prevedere” con le parole “vi deve essere”;
- all'allegato B con riferimento alla DOTAZIONE PER LA PREPARAZIONE CIBI:
  - togliere la parola “lineare” e stabilire come misura minima della lunghezza orizzontale 1,50 metri; viene modificata in “cucina con lunghezza minima di 1,50 m con almeno due fuochi o piastre e relativa alimentazione”;
- all'allegato C con riferimento ai REQUISITI DIMENSIONALI MINIMI OBBLIGATORI nelle CAMERE (dimensionamento al netto della stanza da bagno):
  - In allineamento con quanto previsto dal regolamento locale di igiene-tipo, i mq per la camera singola sono 9 mq al posto di 8 mq;
- all'allegato D con riferimento ai REQUISITI DIMENSIONALI MINIMI OBBLIGATORI nelle CAMERE (dimensionamento al netto della stanza



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

- da bagno):
  - in allineamento con quanto previsto dal regolamento locale di igiene-tipo, i mq per la camera singola sono 9 mq al posto di 8 mq;
- all'allegato E con riferimento ai REQUISITI DIMENSIONALI MINIMI OBBLIGATORI nelle CAMERE (dimensionamento al netto della stanza da bagno):
  - in allineamento con quanto previsto dal regolamento locale di igiene-tipo, i mq per la camera singola sono 9 mq al posto di 8 mq;

**CONSIDERATO** che le proposte di modifica sono state sottoposte alla IV Commissione consiliare in data 21 luglio 2016 che ne ha preso atto (protocollo n. 9719/2016) nella loro totalità, chiedendo solo di ripristinare all'allegato A con riferimento ai BAGNI la previsione relativa al bidet "(o soluzione analoga)";

**RITENUTO** pertanto di procedere all'approvazione del testo di regolamento di cui all'allegato A, quale parte integrante della presente deliberazione;

**Con votazione unanime**, espressa nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare il regolamento regionale "Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)" di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



## **Regolamento regionale:**

**“Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)”**

## **INDICE**

- Art. 1            Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2            Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù
- Art. 3            Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle case e appartamenti per vacanze
- Art. 4            Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle foresterie lombarde
- Art. 5            Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle locande
- Art. 6            Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie dei bed & breakfast
- Art. 7            Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie dei rifugi alpinistici ed escursionistici
- Art. 8            Documentazione per la dichiarazione di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie
- Art. 9            Contrassegni identificativi delle strutture ricettive non alberghiere
- Art. 10           Altezze minime dei locali delle case e appartamenti per vacanze, foresterie lombarde, locande e bed & breakfast
- Art. 11           Disposizioni transitorie e finali
- Art. 12           Abrogazioni
- Art. 13           Entrata in vigore

## **ALLEGATI**

Allegato A - Ostelli per la gioventù

Allegato B - Case e appartamenti per vacanze

Allegato C - Foresterie lombarde

Allegato D – Locande

Allegato D bis – Locande di nuova costruzione

Allegato E – Bed & Breakfast

Allegato F - Rifugi alpinistici

Allegato G - Rifugi escursionistici

### **Regolamento regionale:**

**“Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)”**

### **Art. 1**

#### **(Oggetto e ambito di applicazione)**

1. Le presenti disposizioni disciplinano ai sensi dell’articolo 37 della Legge Regionale 1 ottobre 2015 n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo” i servizi, gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie per le strutture ricettive non alberghiere di seguito indicate:

- a) ostelli per la gioventù
- b) case e appartamenti per vacanze;
- c) foresterie lombarde;
- d) locande;
- e) bed & breakfast;
- f) rifugi alpinistici ed escursionistici.

### **Art. 2**

#### **(Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù)**

1. Gli ostelli della gioventù possiedono i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all’allegato A del presente regolamento.

2. Le strutture di cui al comma 1 devono:

- a) risultare conformi alle normative statali e regionali vigenti in materia di eliminazione di barriere architettoniche, al fine di favorire la fruizione anche ai turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie;
- b) possedere tutti i requisiti di sicurezza stabiliti dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di prevenzione incendi e di tutela dei lavoratori e dei clienti.

### **Art. 3**

#### **(Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle case e appartamenti per vacanze)**

1. Le case e appartamenti per vacanze possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione, e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all’allegato B del presente regolamento.

2. Le case e appartamenti per vacanze utilizzate per l’offerta di alloggio devono essere agibili e in buono stato di conservazione e di manutenzione.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli alloggi o porzione degli stessi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo)”;

#### **Art. 4**

##### **(Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle foresterie lombarde)**

1. I locali destinati all'esercizio di foresteria lombarda possiedono le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all'allegato C del presente regolamento.
2. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati in via esclusiva alla famiglia o ad altro ospite.
3. Ai fini della promozione e della commercializzazione dell'offerta di alloggi delle foresterie lombarde, colui che esercita l'attività di affittacamere alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2015, può continuare ad utilizzare tale denominazione solo in aggiunta a quella di foresteria lombarda, fatto salvo l'obbligo di adeguamento di cui all'art. 11 comma 2.
4. Ai fini della promozione e della commercializzazione dell'offerta di alloggi, le foresterie lombarde possono promuoversi anche con il termine di affittacamere, purché in affiancamento a quello di foresterie lombarde.”

#### **Art. 5**

##### **(Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle locande)**

1. I locali destinati all'esercizio di locanda possiedono le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all'allegato D del presente regolamento.
2. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati in via esclusiva alla famiglia o ad altro ospite.
3. I locali costruiti dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 27/2015 e di nuova costruzione destinati a locanda devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste dall'allegato D bis del presente regolamento.

#### **Art. 6**

##### **(Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie dei bed & breakfast)**

1. I locali destinati all'esercizio di bed & breakfast possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione, e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all'allegato E del presente regolamento.
2. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati in via esclusiva alla famiglia o ad altro ospite.
3. Per la preparazione della prima colazione agli alloggiati nell'ambito dell'attività di bed and breakfast è necessario che il titolare adempia agli obblighi previsti dal regolamento (CE) 852/2004 compresi il possesso dei relativi requisiti igienico sanitari, la formazione Haccp e la redazione di un piano di autocontrollo e che, all'atto di presentazione della SCIA, compili la sezione relativa alle attività economiche in campo alimentare.

4. Se il titolare dell'attività di bed & breakfast ha ottemperato a quanto previsto al comma 3 anche i collaboratori che fanno parte dell'organizzazione familiare e gli eventuali collaboratori domestici, previa formazione HACCP, possono preparare la prima colazione.

5. In difetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo la somministrazione della prima colazione dovrà avvenire solo mediante messa a disposizione dell'ospite di alimenti preconfezionati o tramite convenzione con imprese alimentari registrate e con bevande calde e fredde servite in modalità *self service*.

6. Nella struttura ricettiva, è situato lo spazio comune per la lettura, per l'intrattenimento ed altri usi polivalenti, nonché per la consumazione della prima colazione.

## **Art. 7**

### **(Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie dei rifugi alpinistici ed escursionistici)**

1. I rifugi possiedono le seguenti dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie:

- a) acqua potabile conforme ai requisiti di qualità previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);
- b) impianti tecnologici conformi alla normativa vigente; in particolare, impianti elettrici, apparati per la produzione di energia da fonti rinnovabili, impianti di riscaldamento, corredati di certificazione di conformità;
- c) adeguati sistemi di prevenzione degli incendi;
- d) porte d'esodo con apertura anche verso l'interno;
- e) cassetta di primo soccorso con una dotazione minima equivalente a quella prevista per le aziende del gruppo B dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni), ferma restando la possibilità per il soccorso alpino e per le aziende sanitarie locali di richiedere la custodia di ulteriore materiale;
- f) un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità concordate con i comuni.

2. Se non può essere garantita la fornitura di acqua avente sin dalla captazione le caratteristiche di cui al comma 1, lettera a), i rifugi si dotano di idoneo sistema di potabilizzazione. La captazione delle acque può avvenire oltre che da sorgente, da scorrimento di superficie e da lago, anche da scioglimento di nevaio e ghiacciaio e da raccolta di acqua piovana.

3. Nei rifugi in cui le opere di captazione e i sistemi di potabilizzazione non consentono l'erogazione costante di acqua potabile è fatto obbligo di esporre cartelli almeno in lingua italiana e inglese, con relativa simbologia, di avviso della non potabilità dell'acqua. E' comunque assicurata la disponibilità di acqua per uso alimentare.

4. Laddove non fossero presenti captazioni d'acqua per uso alimentare nel bacino imbrifero locale sottostante e per motivi di affluenza e/o vincoli tecnici non fosse possibile utilizzare sistemi tipo Imhoff è data facoltà di utilizzare fosse settiche e/o fitodepurazione o sistemi similari.

Le attività non collegate alla fognatura pubblica dovranno fare utilizzo prevalente di detergenti biologici biodegradabili.

5. I rifugi assicurano una apertura stagionale minima di ottanta giorni, anche non consecutivi. Il periodo di apertura ed ogni variazione ad esso relativa sono resi noti al pubblico a cura del gestore che ne dà comunicazione al Comune in cui è situato il rifugio e alla Direzione regionale competente.

6. I rifugi alpinistici posseggono i requisiti strutturali e igienico sanitari di cui all'allegato F del presente regolamento.

7. I rifugi escursionistici posseggono i requisiti strutturali e igienico sanitari di cui all'allegato G del presente regolamento.

## **Art. 8**

### **(Documentazione per la dichiarazione di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie)**

1. Le attività ricettive non alberghiere rientranti nelle tipologie ostelli per la gioventù, foresterie lombarde, locande e bed and breakfast, rifugi alpinistici ed escursionistici sono intraprese previa presentazione della SCIA al comune competente per territorio. Alla SCIA sono allegata:

- a) la dichiarazione relativa ai servizi offerti e al rispetto degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie;
- b) la planimetria dell'unità immobiliare o della relativa porzione sottoscritta da un tecnico abilitato, in scala 1:50 o 1: 100, con indicazione dei dati catastali, della superficie utile dei vani, dell'altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di pertinenza, delle superfici finestrate di ogni vano.

2. Le case e appartamenti per vacanze, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431, sono intraprese previa comunicazione di inizio attività al comune competente per territorio.

3. Alla comunicazione di cui al comma 2 è allegata, a cura dei titolari delle attività, la riproduzione della planimetria che corrisponda allo stato di fatto: planimetria catastale in scala 1:200 o planimetria in scala 1:100 o 1:50.

4. Con decreto della direzione generale competente è approvata la modulistica unificata di cui ai commi 1 e 2 che dovrà essere adottata da tutti i comuni.

## **Art. 9**

### **(Contrassegni identificativi delle strutture ricettive non alberghiere)**

1. I contrassegni identificativi delle strutture ricettive non alberghiere: ostelli, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast, rifugi alpinistici ed escursionistici hanno i seguenti elementi costitutivi:

- a) logo distintivo della singola tipologia di struttura;
- b) marchio di Regione Lombardia;
- c) logo di promozione turistica "inLombardia".
- d) logo eventuale della zona o del percorso turistico

2. I contrassegni identificativi di cui al primo comma devono essere riprodotti a cura dei titolari dell'attività su supporti grafici con le dimensioni, le forme, i colori e le immagini approvati con delibera di Giunta.

3. I contrassegni identificativi di cui al primo comma devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso principale delle strutture ricettive e non costituiscono messaggio pubblicitario.

## **Art. 10**

### **(Altezze minime dei locali delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed & breakfast)**

1. L'altezza minima netta delle camere da letto e delle unità abitative delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed & breakfast è quella prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali.

2. In materia di altezze minime sono possibili le deroghe previste dall'articolo 1 del Decreto ministeriale della Sanità in data 05 luglio 1975 recante disposizioni sull'altezza minima e requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione e quelle previste dalla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio" in materia di recupero abitativo dei sottotetti purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2,40, ulteriormente ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.

## **Art. 11**

### **(Disposizioni transitorie e finali)**

1. I titolari delle strutture ricettive non alberghiere ostelli, case e appartamenti per vacanze e bed & breakfast che offrono i servizi e rispettano gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie previsti dalle disposizioni vigenti all'entrata in vigore della l.r. 27/2015 si adeguano a quanto previsto dagli allegati A, B ed E entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fatta eccezione per gli adeguamenti relativi alle caratteristiche costruttive e dimensionali.

2. Le attività di affittacamere esistenti all'entrata in vigore della l.r. 27/2015 devono essere adeguate, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, a quanto previsto dall'allegato C con esclusione dei requisiti dimensionali.

3. I proprietari dei rifugi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono, entro tre anni, a renderli conformi ai requisiti evidenziati negli allegati F e G.

4. In difetto degli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3, il Comune e la Provincia o la Città metropolitana, secondo le rispettive competenze, assumono le determinazioni conseguenti di cui agli articoli 39 e 40 della l.r. 27/15.

5. Per le strutture ricettive non alberghiere disciplinate dal presente regolamento da insediare o già insediate in edifici costruiti prima dell'introduzione del certificato di agibilità o sottoposti a tutela e censiti dalle soprintendenze come di interesse storico o monumentale o sottoposti ad altre forme di tutela ambientale o architettonica è ammessa deroga motivata ai requisiti strutturali e dimensionali.

6. Gli allegati tecnici al presente regolamento sono aggiornati con deliberazione della Giunta regionale.

## **Art. 12**

### **(Abrogazioni)**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) l'articolo 3 e l'allegato D del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 5 "Definizione degli standard minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere, nonché degli standard obbligatori

minimi per le case e gli appartamenti per vacanze, in attuazione del titolo III, capo I e capo II, sezione IV, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)”;

b) gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del regolamento regionale 14 febbraio 2011, n. 2 “Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell’articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

### **Art. 13**

#### **(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.



# ALLEGATO A

## REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE

### OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

<b>STANDARD MINIMI OBBLIGATORI</b>	
Numero massimo di posti letto per camera;	sei
Numero camere con relativo bagno, attrezzate per i turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie;	almeno una
Superficie minima delle camere;	nove metri quadrati
Cubatura minima per ogni posto letto;	otto metri cubi, riducibili a sei nelle località situate oltre i seicento metri di altitudine
Percentuale minima di camere con bagni privati;	sessanta per cento
Sale ad uso comune rapportate al numero degli ospiti, dotate di libri o giornali multilingue e giochi da tavolo;	
Aria condizionata nelle sale ad uso comune, fatta eccezione per le località situate oltre i seicento metri di altitudine;	
Servizi igienici accessibili anche ai turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie	
Riscaldamento in tutto l'esercizio;	
Almeno un punto ristoro anche con distributori automatici;	
Servizio di custodia dei valori in cassaforte;	
Servizio Internet, almeno un fax e una fotocopiatrice;	
Disponibilità di sistemazione per biciclette e motocicli.	
<b>DOTAZIONI MINIME DELLE CAMERE E DEI BAGNI</b>	
<b>CAMERE</b>	
Ogni camera si intende adeguatamente attrezzata se dotata, in base alla capienza, degli elementi di arredo completi per ciascun ospite. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, ogni camera deve essere dotata di adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza, ove manchi il bagno privato.	
<b>BAGNI</b>	
I bagni privati e i bagni comuni devono essere dotati di biancheria da bagno distinta per ciascun ospite ed essere completi di tutte le apparecchiature igieniche idonee a rispondere alle diverse esigenze. Tali apparecchiature sono costituite, di norma, da lavabo, wc, bidet (o soluzione analoga), vasca o doccia. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, i bagni devono essere dotati di adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza.	
<b>REQUISITI FUNZIONALI E STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI</b>	
Connessione internet gratuita (wi-fi)	almeno nelle zone comuni e

	preferibilmente anche in tutti i locali
Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.	
Periodo minimo di apertura	sei mesi all'anno
Cadenza servizio di pulizia	quotidiano
Numero di ore minimo del servizio di ricevimento	sei su ventiquattro
Conoscenza linguistica minima richiesta agli addetti al ricevimento	lingua inglese
Personale disponibile a chiamata per gli ospiti nelle ore notturne	
Sistema di ricevimento automatizzato, trasferimento di chiamata o segreteria telefonica da attivarsi nell'arco temporale non coperto dal servizio di ricevimento	
Servizio di trasporto dei bagagli assicurato per mezzo di un carrello negli orari in cui è garantito il servizio di ricevimento	
Possibilità di soggiorno anche per singoli ospiti	
Possibilità di assegnazione di un posto letto anche in camere multiple	
Cadenza delle attività di promozione di eventi sociali o culturali	mensile
Disponibilità di materiale utile a promuovere le specificità del territorio regionale e locale, con particolare attenzione all'ambito culturale, paesaggistico, ambientale, enogastronomico	
Partecipazione a una rete di relazioni tra gli Ostelli della Lombardia e diffusione di ogni notizia utile sulle possibilità di soggiorno presso gli stessi Ostelli	
Indicazioni del numero unico 112 per le chiamate di emergenza in italiano e inglese	

## ALLEGATO B

### REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE

#### CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

<b>CAPACITA' RICETTIVA</b>	
Il massimo della capacità ricettiva, fatti salvi i requisiti di abitabilità, è calcolata in relazione alla Superficie Utile (al netto dei servizi e della cucina) con la seguente formula applicando una tolleranza del 5%.	
n. massimo di ospiti = Superficie Utile / mq ○ fino a 48 mq, n. 1 posto letto per ogni 8 mq; ○ da 49 a 84 mq, n. 1 posto letto ogni 12 mq; ○ oltre 85 mq, n. 1 posto letto ogni 14 mq i parametri via via crescenti vanno applicati alle differenti fasce di superficie di ogni alloggio (esempio: appartamento di 84 mq; $48/8 = 6$ posti letto più $(84 - 48)/12 = 3$ , capacità ricettiva dell'alloggio 9 posti letto)	
Oltre 8 posti letto vi deve essere un secondo bagno	
Il divano letto può essere utilizzato nei monolocali e nel soggiorno degli appartamenti con più locali	
<b>DOTAZIONI STRUTTURALI</b>	
Fornitura di energia elettrica	
Fornitura di acqua calda e fredda	
Riscaldamento dell'alloggio e di eventuali parti comuni	
<b>NOTA:</b> <i>Gli impianti devono essere in regola con la normativa di settore e con i controlli periodici previsti dalla stessa.</i>	
<b>SERVIZI &amp; STANDARD QUALITATIVI</b>	
<b>SERVIZIO RICEVIMENTO E/O RECAPITO</b>	
Concordato anticipatamente	
<b>PULIZIA UNITA' ABITABILE</b>	
Ad ogni cambio di cliente	
<b>DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE CIBI</b>	
Cucina con lunghezza minima di 1,50 m con almeno due fuochi o piastre e relativa alimentazione	
Frigorifero con scomparto freezer - litri 130	fino a tre posti letto
Frigorifero con scomparto freezer - litri 200	oltre tre posti letto
Lavello con scolapiatti	
Forno o forno a microonde	
Tavolo con sedie proporzionate alla massima capacità ricettiva	
Sedie aggiuntive per eventuali ospiti	due
Divano ed eventualmente poltrona - almeno tre sedute	
Mobile da soggiorno	

Per ciascuna unità abitativa: 1 batteria di pentole da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglie/cavatappi, 1 bricco per il latte, 1 bollitore elettrico per tè e tisane, 1 pattumiera con sacchetti, 1 adattatore elettrico universale, 1 tovaglia, 2 canovacci da cucina	
Per ciascuna persona ospitabile: 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiari, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina	
<b>DOTAZIONE CAMERA</b>	
Arredo completo composto da:	
Letto (singolo o doppio)	
Comodino o equivalente per ogni posto letto	
Armadio	
Specchio	
Cestino rifiuti	
Lampada da comodino o equivalente	
<b>DOTAZIONI BAGNO</b>	
Lavandino	
Doccia o vasca	
Tazza	
Bidet (in caso di impossibilità tecnica è ammessa la deroga)	
Chiamata di allarme	
Per ciascuna persona ospitabile: telo da bagno, asciugamano, salvietta	
Per ciascuna unità abitativa: tappeto da bagno, carta igienica con riserva, sacchetti igienici, cestino rifiuti, specchio e contigua presa per energia elettrica, mensola, scopettino, asciugacapelli	
<b>DOTAZIONI GENERALI</b>	
Televisore (preferibilmente)	
Lavatrice e stendino per la biancheria (da posizionare in un locale comune, o in assenza dello stesso, da collocare nel singolo appartamento)	
Scopa, paletta, secchio, spazzolone e straccio per pavimenti e prodotti detergenti per la pulizia della casa e delle stoviglie	
Cassetta di primo soccorso ed estintore (nel rispetto della normativa vigente in materia) (da posizionare in un locale comune, o in assenza dello stesso, da collocare nel singolo appartamento)	
Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in italiano e in inglese. Il materiale informativo turistico deve essere messo a disposizione in formato cartaceo e può essere messo inoltre a disposizione anche in formato elettronico.	
Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa in italiano e in inglese	
Elenco dei servizi complementari offerti a richiesta e dei relativi prezzi	
Manuale con informazioni minime relative al funzionamento delle dotazioni della casa in italiano e inglese	
Indicazioni del numero unico 112 per le chiamate di emergenza in italiano e inglese	

<b>SERVIZIO DI MANUTENZIONE</b>	
Manutenzione dell'alloggio	
Assistenza di manutenzione delle unità abitative	
Riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate	
<i>NOTA</i>	
<i>Il servizio di assistenza deve essere garantito con un intervento risolutivo in tempi ragionevolmente compatibili con il termine di permanenza degli ospiti nell'appartamento.</i>	
<b>STATO DI MANUTENZIONE:</b>	
Tutti i dispositivi e le attrezzature sono funzionanti, efficienti, in condizioni impeccabili e devono rispettare tutte le norme di sicurezza	
Pareti e pavimenti devono essere puliti e in buono stato di conservazione	

# ALLEGATO C

## REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE

### FORESTERIE LOMBARDE

CAPACITA' RICETTIVA	
Numero camere	massimo 6
Numero posti letto	massimo 14
REQUISITI DIMENSIONALI MINIMI OBBLIGATORI	
CAMERE (dimensionamento al netto della stanza da bagno)	
Camera singola	9 mq
Camera doppia	14 mq
Camera da più posti letto (incremento rispetto alla camera doppia)	4 mq per ogni posto letto in più
LOCALE COMUNE	
Locale comune esclusivamente qualora siano offerti servizi di somministrazione per consumazione prima colazione, sala pranzo.	14 mq
BAGNO	
Bagno almeno uno ogni due camere	In riferimento ai requisiti di abitabilità, superficie idonea a contenere, wc, lavabo, doccia (o vasca) e bidet . Se tecnicamente impossibile installare il bidet, è ammessa deroga
DOTAZIONI STRUTTURALI	
Riscaldamento in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni	
Impianto di erogazione acqua calda e fredda	
SERVIZI & STANDARD QUALITATIVI	
CONTRASSEGNO DISTINTIVO REGIONALE	
Da esporre all'esterno della residenza	
SERVIZIO RICEVIMENTO E/O RECAPITO	
Concordato anticipatamente	
BIANCHERIA	
Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana	
Asciugamani nelle camere e nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana	
PULIZIA UNITA' ABITABILE	
Ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana	
Riassetto giornaliero delle stanze e pulizia dei bagni	
DOTAZIONE CAMERA	
Arredo completo composto da:	
Letto (singolo o doppio)	
Comodino o equivalente per ogni posto letto	

Armadio	
Specchio	
Cestino rifiuti	
Lampada da comodino o equivalente	
Televisore (preferibilmente)	
Vassoio di cortesia con bollitore elettrico per te e tisane	
<b>DOTAZIONI BAGNO</b>	
Lavandino	
Doccia o vasca	
Tazza	
Bidet (in caso di impossibilità tecnica è ammessa la deroga)	
Chiamata di allarme	
Per ciascuna persona ospitabile: telo da bagno, asciugamano, salvietta	
Per ciascuna unità abitativa: tappeto da bagno, carta igienica con riserva, sacchetti igienici, cestino rifiuti, specchio e contigua presa per energia elettrica, mensola, scopettino, asciugacapelli	
<b>DOTAZIONI GENERALI</b>	
Connessione internet gratuita (wi-fi)	almeno nelle zone comuni e preferibilmente anche in tutti i locali
Telefono ad uso comune	
Cassetta di primo soccorso, estintore e segnaletica percorso antincendio (nel rispetto della normativa vigente in materia)	
Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in italiano e in inglese. Il materiale informativo turistico deve essere messo a disposizione in formato cartaceo e può essere messo inoltre a disposizione anche in formato elettronico.	
Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa in italiano e in inglese	
Elenco dei servizi complementari offerti a richiesta e dei relativi prezzi in italiano e inglese	
Manuale con informazioni minime relative al funzionamento delle dotazioni in italiano e inglese	
Indicazioni del numero unico 112 per le chiamate di emergenza in italiano e inglese	
<b>SERVIZIO DI MANUTENZIONE</b>	
Manutenzione dell'alloggio	
Assistenza di manutenzione delle unità abitative	
Riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate	
<b>NOTA</b>	
<i>Il servizio di assistenza deve essere garantito con un intervento risolutivo in tempi ragionevolmente compatibili con il termine di permanenza degli ospiti nell'appartamento.</i>	

<b>STATO DI MANUTENZIONE</b>	
Tutti i dispositivi e le attrezzature sono funzionanti, efficienti, in condizioni impeccabili e devono rispettare tutte le norme di sicurezza	
Pareti e pavimenti devono essere puliti e in buono stato di conservazione	
<b>EVENTUALI SERVIZI COMPLEMENTARI</b>	
<b>SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</b>	
Esclusivamente per le persone alloggiate	



## ALLEGATO D

### REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE

#### LOCANDE

CAPACITA' RICETTIVA	
Numero camere	massimo 6
Numero posti letto	massimo 14
REQUISITI DIMENSIONALI MINIMI OBBLIGATORI	
CAMERE (dimensionamento al netto della stanza da bagno)	
Camera singola	9 mq
Camera doppia	14 mq
Camera da più posti letto (incremento rispetto alla camera doppia)	4 mq per ogni posto letto in più
LOCALE COMUNE	
Locale comune per lettura, intrattenimento ed altri usi polivalenti	14 mq
BAGNO	
Bagno almeno uno ogni due camere	<p>In riferimento ai requisiti di abitabilità, superficie idonea a contenere, wc, lavabo, doccia (o vasca) e bidet . Se tecnicamente impossibile installare il bidet, è ammessa deroga</p>
DOTAZIONI STRUTTURALI	
Riscaldamento in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni	
Impianto di erogazione acqua calda e fredda	
SERVIZI & STANDARD QUALITATIVI	
CONTRASSEGNO DISTINTIVO REGIONALE	
Da esporre all'esterno della residenza	
SERVIZIO RICEVIMENTO E/O RECAPITO	
Concordato anticipatamente	
BIANCHERIA	
Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana	
Asciugamani nelle camere e nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana	
PULIZIA UNITA' ABITABILE	
Ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana	
Riassetto giornaliero delle stanze e pulizia dei bagni	
DOTAZIONE CAMERA	

<i>Arredo completo composto da:</i>	
Letto (singolo o doppio)	
Comodino o equivalente per ogni posto letto	
Armadio	
Specchio	
Cestino rifiuti	
Lampada da comodino o equivalente	
Televisore (preferibilmente)	
Vassoio di cortesia con bollitore elettrico per tè e tisane	
<b>DOTAZIONI BAGNO</b>	
Lavandino	
Doccia o vasca	
Tazza	
Bidet (in caso di impossibilità tecnica è ammessa la deroga)	
Chiamata di allarme	
Per ciascuna persona ospitabile: telo da bagno, asciugamano, salvietta	
Per ciascuna unità abitativa: tappeto da bagno, carta igienica con riserva, sacchetti igienici, cestino rifiuti, specchio e contigua presa per energia elettrica, mensola, scopettino, asciugacapelli	
<b>DOTAZIONI GENERALI</b>	
Connessione internet gratuita (wi-fi)	almeno nelle zone comuni e preferibilmente anche in tutti i locali
Telefono ad uso comune	
Cassetta di primo soccorso, estintore e segnaletica percorso antincendio (nel rispetto della normativa vigente in materia)	
Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in italiano e in inglese. Il materiale informativo turistico deve essere messo a disposizione in formato cartaceo e può essere messo inoltre a disposizione anche in formato elettronico.	
Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa in italiano e in inglese	
Elenco dei servizi complementari offerti a richiesta e dei relativi prezzi in italiano e inglese	
Manuale con informazioni minime relative al funzionamento delle dotazioni in italiano e inglese	
Indicazioni del numero unico 112 per le chiamate di emergenza in italiano e inglese	
<b>SERVIZIO DI MANUTENZIONE</b>	
Manutenzione dell'alloggio	
Assistenza di manutenzione delle unità abitative	
Riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate	
<b>NOTA</b>	
<i>Il servizio di assistenza deve essere garantito con un intervento risolutivo in tempi ragionevolmente compatibili con il termine di permanenza degli ospiti nell'appartamento.</i>	

<b>STATO DI MANUTENZIONE</b>	
Tutti i dispositivi e le attrezzature sono funzionanti, efficienti, in condizioni impeccabili e devono rispettare tutte le norme di sicurezza	
Pareti e pavimenti devono essere puliti e in buono stato di conservazione	

## ALLEGATO D bis

### REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE

<b>LOCANDE DI NUOVA COSTRUZIONE</b>	
<b>CAPACITA' RICETTIVA</b>	
Numero camere	massimo 6
Numero posti letto	massimo 14
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI E IGIENICO-SANITARIE</b>	
<b>SALE O AREE COMUNI</b>	
Area comune di superficie complessiva non inferiore a 14 mq	
<b>BAGNI PRIVATI NELLE CAMERE</b>	
Ogni camera deve essere dotata di bagno completo dotato di acqua calda e fredda con lavabo, wc, bidet, doccia o vasca.	
<b>CAMERE</b>	
Superficie camere: per la camera singola è prevista una superficie minima di 9 mq al netto dei bagni privati.	
Superficie camere: per la camera doppia è prevista una superficie minima di 14 mq al netto dei bagni privati.	
Per ogni ulteriore posto letto: superficie minima di 6 mq al netto dei bagni privati	
Per il bagno privato completo (lavabo, WC, bidet, vasca o doccia): superficie minima di 3 mq	
<b>DOTAZIONI STRUTTURALI</b>	
Vedi ALLEGATO D - LOCANDA	-
<b>SERVIZI &amp; STANDARD QUALITATIVI</b>	
Vedi ALLEGATO D - LOCANDA	-

# ALLEGATO E

## REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE

### BED & BREAKFAST

CAPACITA' RICETTIVA	
Numero camere	massimo 4
Numero posti letto	massimo 12
REQUISITI DIMENSIONALI MINIMI OBBLIGATORI	
CAMERE (dimensionamento al netto della stanza da bagno)	
Camera singola	9 mq
Camera doppia	14 mq
Camera da più posti letto (incremento rispetto alla camera doppia)	4 mq per ogni posto letto in più
SPAZIO COMUNE	
Locale comune per consumazione prima colazione, lettura, intrattenimento ed altri usi polivalenti situato all'interno della struttura ricettiva.	14 mq
BAGNO	
Bagno	In riferimento ai requisiti di abitabilità, superficie idonea a contenere, wc, lavabo, doccia (o vasca) e bidet. Se tecnicamente impossibile installare il bidet, è ammessa deroga
Qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa.	
DOTAZIONI STRUTTURALI	
Riscaldamento in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni	
Impianto di erogazione acqua calda e fredda	
SERVIZI & STANDARD QUALITATIVI	
CONTRASSEGNO DISTINTIVO REGIONALE	
Da esporre all'esterno della residenza	
SERVIZIO RICEVIMENTO E/O RECAPITO	
Concordato anticipatamente	
BIANCHERIA	
Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana	
Asciugamani nelle camere e nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana	
PULIZIA UNITA' ABITABILE	
Ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana	

Riassetto giornaliero delle stanze e pulizia dei bagni	
<b>DOTAZIONE CAMERA</b>	
Arredo completo composto da:	
Letto (singolo o doppio)	
Comodino o equivalente per ogni posto letto	
Armadio	
Specchio	
Cestino rifiuti	
Lampada da comodino o equivalente	
Vassoio di cortesia con bollitore elettrico per te e tisane	
<b>DOTAZIONI BAGNO</b>	
Lavandino	
Doccia o vasca	
Tazza	
Bidet (in caso di impossibilità tecnica è ammessa la deroga)	
Chiamata di allarme	
Per ciascuna persona ospitabile: telo da bagno, asciugamano, salvietta	
Per ciascuna unità abitativa: tappeto da bagno, carta igienica con riserva, sacchetti igienici, cestino rifiuti, specchio e contigua presa per energia elettrica, mensola, scopettino, asciugacapelli	
<b>DOTAZIONI GENERALE</b>	
Connessione internet gratuita (wi-fi)	almeno nelle zone comuni e preferibilmente anche in tutti i locali
Cassetta di primo soccorso, estintore e segnaletica percorso antincendio (nel rispetto della normativa vigente in materia)	
Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in italiano e in inglese. Il materiale informativo turistico deve essere messo a disposizione in formato cartaceo e può essere messo inoltre a disposizione anche in formato elettronico.	
Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa in italiano e in inglese	
Elenco dei servizi complementari offerti a richiesta e dei relativi prezzi in italiano e inglese	
Manuale con informazioni minime relative al funzionamento delle dotazioni in italiano e inglese	
Indicazioni del numero unico 112 per le chiamate di emergenza in italiano e inglese	
<b>SERVIZIO DI MANUTENZIONE</b>	
Manutenzione dell'alloggio	
Assistenza di manutenzione delle unità abitative	
Riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate	
<b>NOTA</b>	
<i>Il servizio di assistenza deve essere garantito con un intervento risolutivo in tempi ragionevolmente compatibili con il termine di permanenza degli ospiti nell'appartamento.</i>	

<b>STATO DI MANUTENZIONE:</b>	
Tutti i dispositivi e le attrezzature sono funzionanti, efficienti, in condizioni impeccabili e devono rispettare tutte le norme di sicurezza	
Pareti e pavimenti devono essere puliti e in buono stato di conservazione	

# ALLEGATO F

## REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE

### RIFUGI ALPINISTICI

REQUISITI STRUTTURALI E IGIENICO-SANITARI DEI RIFUGI ALPINISTICI	
<b>LOCALI ADIBITI AL PERNOTTAMENTO</b>	
Un volume minimo di 10 metri cubi e, in presenza di letti a castello, un'altezza minima di 2,10 metri;	
Un volume minimo d'aria per ogni posto letto pari a 3,5 metri cubi se si tratta di sottotetti, cubatura inclusa fino all'altezza di un metro, e a 4 metri cubi per persona se si tratta di camere;	
Aerazione naturale o meccanica;	permanente
Un rapporto di aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 1/30 delle superfici di pavimento per i sottotetti e a 1/20 per gli altri locali.	
I rifugi con apertura non continuativa hanno un locale di fortuna con funzioni di bivacco, sempre aperto, accessibile dall'esterno - l'adeguamento al presente requisito deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento	
<b>LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI DESTINATI AGLI UTENTI</b>	
Rivestimenti in piastrelle o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza non inferiore a 1,80 metri;	
N. w.c. con lavabo ogni 25 posti letto o cuccette ad uso dei locali adibiti al pernottamento;	uno
Aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata.	
N. docce, salvo casi in cui la dotazione idrica o vincoli strutturali non lo consentano.	almeno una
<b>SERVIZI IGIENICI DESTINATI AL PERSONALE</b>	
N. w.c. con lavabo ad uso esclusivo del personale addetto alla manipolazione di alimenti e bevande;	uno
Aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata;	
N. docce	una
<b>LOCALI ADIBITI A CUCINA</b>	
Altezza minima pari a 2,20 metri e una larghezza minima delle porte pari a 65 centimetri;	
Rivestimenti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri;	
N. zone per la preparazione dei pasti con piani di lavoro rivestiti in acciaio inox o altro materiale uniforme facilmente lavabile e disinfettabile;	una
N. lavelli con doppia vasca con acqua calda e fredda - l'adeguamento al presente requisito deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento;	uno
N. zone cottura dotate di idonea cappa di aspirazione oppure adeguata aerazione naturale;	una



N. finestre apribili, dotate di rete protettiva contro gli insetti.	almeno una
<b>LOCALI PER LA SOSTA, IL RISTORO E LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE</b>	
Altezza minima pari a 2,20 metri e una larghezza delle porte non inferiore a 65 centimetri;	
Una superficie complessiva di almeno 25 metri quadrati e una superficie di almeno 0,90 metri quadrati a persona, riferita alla capacità ricettiva del rifugio;	
Un rapporto di aeroilluminazione non inferiore a 1/20 delle superfici di pavimento.	

# ALLEGATO G

## REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE

### RIFUGI ESCURSIONISTICI

<b>REQUISITI STRUTTURALI E IGIENICO-SANITARI DEI RIFUGI ESCURSIONISTICI</b>	
<b>LOCALI ADIBITI AL PERNOTTAMENTO</b>	
Un volume minimo di 20 metri cubi e un'altezza minima di 2,20 metri	
Un volume minimo d'aria per ogni posto letto pari a 4 metri cubi se si tratta di sottotetti, cubatura inclusa fino all'altezza di 1,5 metri, e a 6 metri cubi per persona se si tratta di camere - l'adeguamento al presente requisito deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento	
Aerazione naturale o meccanica	permanente
Un rapporto di aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 1/20 delle superfici di pavimento per i sottotetti e a 1/14 per gli altri locali	
N. camere accessibili ai disabili	almeno una
<b>LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI DESTINATI AGLI UTENTI</b>	
Rivestimenti in piastrelle o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza non inferiore a 1,80 metri	
N. w.c. con lavabo, di cui uno accessibile ai disabili, ogni 50 metri quadrati di superficie utile o frazione di 50 metri quadrati delle sale di ristoro e bar	due
N. w.c. con lavabo ogni 25 posti letto o cuccette ad uso di locali adibiti al pernottamento	uno
N. docce, accessibili anche ai disabili	almeno una
Aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata	
<b>SERVIZI IGIENICI DESTINATI AL PERSONALE</b>	
N. w.c. con lavabo ad uso esclusivo del personale addetto alla manipolazione di alimenti e bevande	uno
Aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata	
N. docce	una
<b>LOCALI ADIBITI A CUCINA</b>	
Un'altezza non inferiore a 2,40 metri;	
Rivestimenti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri;	
N. zone per la preparazione dei pasti con piani di lavoro rivestiti in acciaio inox o altro materiale uniforme facilmente lavabile e disinfettabile;	una
N. lavello con doppia vasca con acqua calda e fredda - l'adeguamento al presente requisito deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento;	uno
N. zone cottura dotate di idonea cappa di aspirazione oppure adeguata aerazione naturale;	una
N. finestre apribili, dotate di rete protettiva contro gli insetti.	almeno una
<b>LOCALI PER LA SOSTA, IL RISTORO E LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE</b>	

Superficie complessiva di almeno 30 metri quadrati e una superficie di almeno 1 metro quadrato a persona, riferita alla capacità ricettiva del rifugio;	
Un rapporto di aeroilluminazione non inferiore a 1/14 delle superfici di pavimento;	
Sono accessibili ai disabili.	
<b>REQUISITI DI ACCESSIBILITA'</b>	
I requisiti di accessibilità ai disabili sono rispettati, fatta salva l'impossibilità di tecnica di realizzare gli interventi, certificata da apposita relazione redatta da tecnico abilitato, come previsto dall'articolo 34 comma 3 della legge regionale 27/2015	